

Delibera n. 13/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 104/2021, del 15 luglio 2021, nei confronti di GTS S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 gennaio 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II (di seguito anche: legge n. 689/1981);

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie"*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *"[l]a presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali"*;
- l'articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *"[i]n base all'esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete [...] la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all'Allegato II, punti da 2 a 4"*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *"[g]li operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili"*;

- l'articolo, 4, paragrafo 2, ai sensi del quale “[l]a descrizione dell’impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento [...] d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari che sono prestati nell’impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)”;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “*Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*” (di seguito: decreto legislativo n. 112/2015) e, in particolare:

- l’articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede che “[i]l presente decreto disciplina [...] le regole relative all’utilizzo ed alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia”;
- l’articolo 1, comma 4, ai sensi del quale “[l]e reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”;
- l’articolo 1, comma 5, in forza di cui “[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37, sono svolte dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”;
- l’articolo 13, comma 13, che dispone che “[l]e procedure e i criteri relativi all’accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all’art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- l’articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale “[l]’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

- VISTO** il regolamento dell'Autorità concernente l'accesso ai documenti amministrativi, adottato con delibera n. 12/2014, del 6-7 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito anche: linee guida);
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”* e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:
- la misura 3, punto 1, che prevede che “[l]e misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria”;
 - la misura 3, punto 3, che dispone che “[e]ntrò 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3”;
 - il punto 17, ai sensi del quale “[p]er la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015”;
- VISTA** la nota prot. ART n. 13583/2019, del 28 ottobre 2019, con cui è stato richiesto ai gestori di impianti e di siti interconnessi alle reti ferroviarie di effettuare la dichiarazione di cui alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, entro il termine ivi indicato;
- RILEVATO** che, a seguito di un controllo effettuato dagli Uffici dell'Autorità, è emerso che GTS S.p.A. (di seguito anche: GTS o Società), gestore di un impianto ferroviario ad Arquà Polesine, raccordato alla stazione di Polesella, non aveva ricevuto la summenzionata nota prot. ART n. 13583/2019;
- VISTA** la nota prot. ART n. 3471/2021, del 18 marzo 2021, con la quale a GTS è stata inoltrata la suddetta nota prot. ART n. 13583/2019, con la richiesta di effettuare,

entro il 7 aprile 2021, la dichiarazione di cui alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

- RILEVATO** che la suddetta richiesta è rimasta priva di riscontro;
- VISTA** la nota prot. ART n. 7890/2021, del 13 maggio 2021, con cui è stato richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: RFI), quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di fornire copia del vigente contratto di raccordo stipulato con GTS S.p.A.;
- VISTA** la nota di riscontro di RFI, acquisita agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 8702/2021, del 28 maggio 2021, con cui è stato trasmesso il contratto di raccordo stipulato, in data 20 aprile 2016, con Industria Rodigina Petroli S.r.l. (di seguito anche: IROP), società successivamente incorporata da GTS, per effetto del quale ad IROP è stato consentito di *"allacciare sul binario di sinistra (senso pari) al Km71,452 della linea Bologna-Padova (fermata di Arquà) l'impianto di raccordo [...]"* e di *"effettuare la gestione operativa del raccordo a servizio dei trasporti"* d'interesse;
- VISTA** la nota prot. ART n. 9150/2021, dell'8 giugno 2021, di richiesta a RFI di integrazione documentale;
- VISTA** la nota di riscontro, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 9683/2021, del 17 giugno 2021, con cui RFI ha trasmesso una copia dell'appendice al summenzionato contratto stipulato con IROP, conclusa in data 28 marzo 2020, con cui a GTS è stato consentito *"di mantenere l'allacciamento sul binario di sinistra (senso pari) al km 71,452 della linea Bologna-Padova (fermata di Arquà) dell'impianto di raccordo"*;
- VISTA** la delibera n. 104/2021, del 15 luglio 2021, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 11141/2021, con cui l'Autorità ha contestato a GTS S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, la violazione della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, avendo mancato di ottemperare alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto non ha provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;
- VISTA** la nota prot. ART n. 11178/2021, del 16 luglio 2021, con cui la Società, nelle more del procedimento, ha notificato la propria dichiarazione di non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;
- VISTA** la nota, acquisita agli atti con prot. ART n. 11183/2021, del 16 luglio 2021, con cui la Società si è difesa nel merito, osservando che *"[a] seguito della nota prot. ART 3471/2021 del 18 Marzo 2021, abbiamo erroneamente interpretato la scadenza di 120 gg così come indicato nella delibera n. 130/2019. Inoltre, GTS dal maggio*

2020 sta svolgendo impattanti lavori di ampliamento dello stabilimento che a causa della loro mole, e delle problematiche di gestione causa Covid 19, sta assorbendo tutte le attenzioni delle risorse. La ricezione della Vs. delibera 104/2021 del 15 Luglio 2021, ha riportata la ns. attenzione su quanto richiesto dalla delibera n. 130/2019 ed abbiamo immediatamente adempiuto all'invio dei moduli richiesti. Il fatto che GTS non rientri nell'ambito di applicazione delle misure approvate dalla delibera ART n. 130/2019 del 30 settembre 2019, ha fatto sì che il ritardo nella comunicazione non abbia impattato su terzi”;

- VISTE** le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto comunicate in data 18 novembre 2021 alla Società, previa deliberazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 18497/2021;
- VISTA** l'istanza di accesso agli atti formulata dalla Società con propria nota, acquisita agli atti con prot. ART n. 18881/2021, del 25 novembre 2021, e accolta con nota prot. ART n. 19019/2021, del 29 novembre 2021;
- VISTA** la nota prot. ART n. 19115/2021, del 30 novembre 2021, con cui, acquisita prova dell'avvenuto pagamento del diritto di riproduzione, sono stati trasmessi, in formato elettronico, i documenti richiesti;
- VISTA** la memoria della Società, acquisita agli atti con prot. ART n 19446/2021, del 6 dicembre 2021, con cui la stessa ha formulato istanza di audizione finale innanzi al Consiglio e si è ulteriormente difesa nel merito, richiamando le proprie difese già svolte e affermando, *inter alia*, che:
- GTS non potrebbe essere sanzionata “*perché essa ha adempiuto in data 16 luglio 2021 all'obbligo che si assume violato, rendendo la dichiarazione di non appartenenza all'ambito di applicazione dell'allegato A alla delibera n. 130/2019*”, con la conseguenza che non potrebbero essere applicate sanzioni, perché “*non sussiste ab origine l'unico presupposto su cui poggia l'iter sanzionatorio*”;
 - “*il termine, assegnato con la nota del 18 marzo 2021 per effettuare la dichiarazione, non aveva natura perentoria/comminatoria*”; non era perentorio il termine di 120 giorni indicato nella delibera perché “*l'Autorità ha provveduto a comunicare a GTS l'intervenuta approvazione della medesima solo in data 18 marzo 2021, a distanza di oltre un anno dalla scadenza del termine originariamente previsto*” e, conseguentemente, “*il termine indicato nella nota di ART aveva semplice natura ordinatoria, tanto più che GTS non rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato A della delibera n. 130/2019*”;
 - in ogni caso, l'avvio del procedimento sanzionatorio sarebbe tardivo, in quanto in violazione del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota prot. ART n. 20202/2021, del 17 dicembre 2021, di convocazione dell'audizione finale;

SENTITI in audizione finale, in data 12 gennaio 2022, i rappresentanti della Società, come da verbale acquisito al prot. ART n. 662/2022, del 18 gennaio 2022;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione ed in particolare che:

- dalla documentazione agli atti, risulta che, allo stato, GTS S.p.A. è titolare di un contratto di raccordo ferroviario stipulato con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- risulta, altresì, che la Società, anche a seguito dell'espressa richiesta in tal senso di quest'Autorità (cfr. prot. ART n. 3471/2021), ha mancato di ottemperare alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto, al momento di avvio del presente procedimento, non aveva provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione, a nulla rilevando, sotto tale profilo, il tardivo adempimento, successivo alla notifica della contestazione dell'illecito amministrativo per cui si procede;
- in proposito, giova evidenziare preliminarmente come la misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, seppur intesa quale adempimento di carattere formale, contempli un obbligo di carattere sostanziale in capo ai gestori di impianti interconnessi in quanto propedeutica all'applicazione delle misure di regolazione concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. In particolare, il punto 3 della menzionata misura, nella parte in cui richiede al gestore di un impianto interconnesso di fornire la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza entro un termine certo, contempla un adempimento necessario e propedeutico all'applicazione delle misure adottate con la medesima delibera nonché all'attivazione delle funzioni istituzionali dell'Autorità;
- in forza di quanto previsto dalla citata misura, la Società, in qualità di gestore di impianto interconnesso, era tenuta a trasmettere la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione della delibera n. 130/2019, come previsto dalla misura 3, punto 3, entro il termine ivi indicato, o, quantomeno, a seguito della nota del 18 marzo 2021, entro il nuovo termine assegnato; GTS, al contrario, non ha effettuato tale dichiarazione in termini e neppure a seguito della summenzionata richiesta, bensì soltanto a seguito dell'avvio del presente procedimento;
- sul tema, non rilevano le difese della Società che attengono ad aspetti di gestione e organizzazione della stessa ed all'erronea interpretazione della

misura regolatoria o dei termini per l’ottemperanza – ossia, in primo luogo, quello di 120 giorni decorrenti dall’adozione della delibera e, in secondo luogo, il successivo e diverso termine, assegnato in maniera esplicita e non fraintendibile alla Società nella comunicazione individuale (cfr. prot. ART n. 3471/2021) –;

- parimenti non ha valore sanante il tardivo adempimento, né è idonea a determinare il venire meno della violazione l’asserita circostanza secondo cui *“GTS non rientr[a] nell’ambito di applicazione delle misure approvate dalla delibera ART n. 130/2019 del 30 settembre 2019”* da cui deriverebbe, ad avviso della Società, la conseguenza che *“il ritardo nella comunicazione non abbia impattato su terzi”* (cfr. prot. ART n. 11183/2021) e che, in ogni caso, *“il ritardo, che pure vi è stato, non ha un profilo sostanziale, tale da aver creato un effettivo pregiudizio alla rete ferroviaria”* (cfr. prot. ART n. 662/2022). Infatti, tali argomentazioni riguardano, al più, l’offensività della condotta della Società e non possono incidere sulla sussistenza della violazione, ma solo sulla sua gravità, considerato che, sulla base del tenore letterale della misura 3, punto 3, dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019, l’obbligo di effettuare la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza incombe su tutti i gestori di impianti interconnessi, quale è GTS;
- priva di pregio difensivo è, inoltre, l’argomentazione della Società che i termini per la presentazione della dichiarazione *de qua* fossero meramente ordinatori, da cui discenderebbe che la, pur tardiva, dichiarazione impedirebbe l’irrogazione di sanzioni; infatti, così come già indicato nella nota originale (prot. ART n. 13583/2019), nella nota del 18 marzo 2021 era chiaramente indicato che, in caso di mancata risposta, si sarebbero applicate le sanzioni amministrative previste (cfr. prot. ART n. 3471/2021) e, in ogni caso, è dirimente la circostanza che, in assenza di richieste di proroga o di rimessione in termini, la Società non abbia trasmesso la dichiarazione che successivamente all’avvio del presente procedimento e, quindi, alla contestazione della violazione;
- nemmeno rileva, al fine di qualificare come ordinatorio il termine assegnato per l’effettuazione della dichiarazione, la circostanza che la nota diretta alla Società sarebbe stata trasmessa soltanto il 18 marzo 2021; infatti, tale ultima nota è stata trasmessa non appena, nel corso delle complesse e articolate attività relative alla verifica della completezza e dei contenuti delle numerose dichiarazioni ricevute, è emerso che a GTS non era stata trasmessa la nota originale, allo scopo di porre la Società nella medesima condizione degli altri soggetti regolati e di assicurare che GTS fosse informata dei propri obblighi, ai sensi della delibera n. 130/2019, quale garanzia ulteriore rispetto alla pubblicazione del provvedimento *de quo* sul sito *web* dell’Autorità; in tale contesto, la tempistica di cui si tratta, tutt’al più, contribuisce a dimostrare la complessità delle attività successive di verifica da parte degli Uffici dell’Autorità, più che l’eventuale natura

ordinatoria del termine;

- infine, neppure può condividersi l'affermazione della Società riguardo alla tardività dell'avvio; infatti, il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 decorre non dalla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità – che, in ogni caso, non sarebbe la data dell'invio della comunicazione, ma, tutt'al più, il vano decorso del termine ivi assegnato –, bensì dall'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti, sicché il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa;
- pertanto, il termine di cui si tratta non può che decorrere da quando l'Autorità ha avuto evidenza che la Società effettivamente continuava a gestire il raccordo di cui si tratta, perché in assenza della detta evidenza, il semplice silenzio serbato dalla Società non era di per sé sufficiente ad integrare gli estremi della violazione, potendo pure, ipoteticamente, essere motivato dalla circostanza che GTS non era soggetta all'atto di regolazione e, pertanto, non era tenuta in alcun modo a riscontare le comunicazioni dell'Autorità – come è effettivamente emerso nel corso delle preistruttorie relative ad altre imprese che, a loro volta, non avevano effettuato la dichiarazione *de qua* –;
- poiché, quindi, non è dubitabile che costituisca un elemento essenziale dell'illecito l'effettiva soggezione all'obbligo di effettuare la dichiarazione, che coincide con la qualità di gestore di impianto interconnesso, e che tale elemento è stato verificato con un sufficiente livello di affidabilità solo a seguito dei riscontri forniti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. alle richieste di questa Autorità, non si può che concludere che l'avvio del presente procedimento sia stato tempestivo;

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di GTS S.p.A., la violazione della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, per la violazione della misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

RITENUTO

conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015;

CONSIDERATO

altresì, quanto riportato nella relazione dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni in riferimento alla determinazione dell’ammontare della sanzione, in considerazione dell’articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, e in particolare che:

1. ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione da irrogare alla Società per la violazione accertata deve essere commisurata, all’interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, rileva la sua limitata offensività;
3. in merito all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva la tardiva trasmissione della dichiarazione di non appartenenza all’ambito di applicazione della misura di regolazione (cfr. prot. ART n. 11178/2021);
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società, risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l’esercizio 2020, pari ad euro 17.460.221,00 ed un utile di euro 921.221,00;
6. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell’anno 2020, atteso che, in base alla disposizione normativa per cui si procede, l’importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell’1% del fatturato relativo all’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione e, comunque, in misura non superiore ad 1 milione di euro;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo: i) determinare l’importo base della sanzione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00); ii) applicare, sul predetto importo base, una riduzione di euro 500,00 (cinquecento); iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all’irrogazione della sanzione nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di GTS S.p.A., della disciplina relativa all’accesso e all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, per la violazione della misura 3, punto 3, dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019;

2. è irrogata, nei confronti di GTS S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del menzionato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi:
 - tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: *"sanzione amministrativa delibera n. 13/2022"*;
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione *"Servizi on-line PagoPA"* (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: *"sanzione amministrativa delibera n. 13/2022"*;
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a GTS S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 27 gennaio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)